

## CIRCOLARE N. 22



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IV

Allegati: vari

Roma,

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO  
STATO

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

Alle PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI  
DEL GOVERNO

All'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'AGENZIA DEL DEMANIO

All'AGENZIA DELLE DOGANE E  
DEI MONOPOLI

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI  
DELLO STATO

Agli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

AI DIPARTIMENTO DEL TESORO

AI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRA  
ZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
E DEI SERVIZI DEL TESORO

e, p.c.:

Alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Alla CORTE COSTITUZIONALE

AI CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI REGIONE

Ai COMMISSARI GOVERNATIVI

PRESSO LE REGIONI A STATUTO  
SPECIALE

Alla BANCA D'ITALIA - Servizio Personale  
Inquadramento Normativo ed Economico

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

L'art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Ai fini della rivalutazione, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, dei livelli di reddito relativi all'anno 2016 si comunica che la variazione percentuale, tra l'anno 2016 ed il 2015, del predetto indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT è risultata pari a - 0,1 per cento.

In relazione alla suindicata variazione si richiama quanto previsto dall'art.1, comma 287, della legge 28.12.2015, n.208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, ha stabilito che *“la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Conseguentemente le nuove tabelle riguardanti il periodo in oggetto elaborate dall'Inps ai sensi dell'art. 1, comma 11, lett. a), della legge n.296/2006 e comunicate dal medesimo Istituto con circolare n. 87 del 18.5.2017, confermano i livelli di reddito ed i relativi importi dell'assegno già indicati nelle tabelle diramate con la precedente circolare riferita al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017. Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, vanno considerate, con riferimento ai redditi relativi all'anno 2016, le suddette tabelle, che si allegano alla presente circolare.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare all'indirizzo web <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/> .

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato